



UFFICIO CENTRALE ODONTOIATRI
FNOMCeO

*Al Presidente
della Commissione per gli iscritti
all'Albo degli Odontoiatri*

Prot. N°: _____

Resp. Proced. : Dr. M. Poladas

Resp. Istrut. : Sig.ra V. Lisai

OGGETTO : Esercizio abusivo delle professione - giurisprudenza

Cari Colleghi,

in riferimento al tema della lotta all'esercizio abusivo della professione è interessante segnalare due sentenze recentemente emesse su questo importante problema.

La prima (all. n. 1) è stata emanata dalla Corte di Cassazione sez. VI penale in data 30 gennaio 2009 che correttamente chiarisce: *“deve essere escluso ogni rapporto diretto tra paziente e odontotecnico, fosse anche di sola ispezione del cavo orale, risponde pertanto del reato di esercizio abusivo della professione di odontoiatra, di cui all'art. 348 c.p. l'odontotecnico che esegua direttamente la rilevazione delle impronte dentarie del paziente”*. La sentenza chiarisce anche che *“l'attività di ablazione del tartaro e lucidatura delle arcate dentarie rientra senza dubbio nella competenza (oltre che naturalmente dell'odontoiatra) dell'igienista dentale il quale è abilitato a tale delicata professione (comportante tra l'altro, su indicazione dell'odontoiatra, manovre strumentali sui denti del paziente) a seguito del conseguimento di un diploma di laurea triennale”*.

Qualche perplessità ha destato invece l'allegata sentenza, (all. n. 2), del Tribunale di Bergamo depositata in cancelleria il 5 febbraio 2009 che, assolvendo alcuni imputanti dal reato di esercizio abusivo della professione, ha svolto alcune considerazioni non del tutto convincenti.

Se da un lato la detta sentenza chiarisce che *“commette il reato di abusivo esercizio della professione l'odontotecnico che svolga attività riservata in quanto, a norma dell'art. 11 R.D. 1334/28 è escluso ogni rapporto diretto fra paziente e odontotecnico fosse anche di sola ispezione del cavo orale o di mera rilevazione delle impronte”* dall'altro nel ritenere non provata questa attività da parte degli imputati svolge considerazioni certamente non condivisibili.

FNOMCEO 25/02/09
RGP.0002039 2009
CI. 20.01/13

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI
ODONTOIATRI**

E-MAIL ORDINE

E-MAIL PERSONALI


In particolare nel corpo della sentenza è indicato che: *“è un dato di comune esperienza che le protesi dentarie sono mobili e, pertanto, l’inserimento o la loro estrazione dal cavo orale è perfettamente eseguibile anche dal paziente medesimo. Qualora l’odontotecnico abbia, talora, aiutato il paziente a sistemare le protesi dentarie da lui riparate ciò non integra ad avviso del Tribunale il delitto contestato”*.

Si sottolinea che anche questa sentenza specifica chiaramente che il reato di abusivo esercizio della professione è compiuto dall’odontotecnico che svolga attività riservata ma, allo scopo di precisare il mancato raggiungimento della prova, si lascia andare a considerazioni generiche e relative che possono correre il rischio di creare una comoda via d’uscita dalle responsabilità penali.

Nel ricordare l’ovvia diversa valenza giuridica della sentenza della Corte di Cassazione rispetto ad una sentenza di un Tribunale, si segnala che l’Ordine di Brescia, che si è costituito nel giudizio oggetto della sentenza del Tribunale di Bergamo, in piena sintonia con la Federazione, sta valutando l’opportunità di un eventuale ricorso in appello.

Colgo l’occasione per salutarVi cordialmente.

(Giuseppe Renzo)



All.ti n. 2

